



Unione Europea



Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione e del Merito



Regione Sicilia

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Canonico Vincenzo Bascetta"

Circ. n. 23 (vedi segnaturo)

Adrano, (vedi segnaturo)

II IC Statale "Can. Vincenzo Bascetta"
Prot. 0007972 del 23/09/2025
I-1 (Uscita)

Ai genitori/tutori
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al Direttore SGA
Al Comune di Adrano

All'Albo on line
Al Registro Elettronico
Al sito web
Agli Atti

OGGETTO: LEGGE N. 159/2023 e DISPOSIZIONI segnalazione alunni inadempienti all'obbligo scolastico

Si comunica che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/23 (cosiddetto "Decreto Caivano") di conversione del decreto legge 123/2023 avente ad oggetto **"Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"**.

Il testo del decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie.

Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte le seguenti novità:

1. È stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) con l'articolo 12, comma 1, "Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione" in cui si ridefinisce la **disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici**, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e prevede un **inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore** o chi eserciti la responsabilità genitoriale.
2. A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della L. 159/2023:
*punto 4) - Il dirigente scolastico **verifica la frequenza degli alunni** soggetti all'obbligo di istruzione, **individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi**. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla **comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione**, il dirigente scolastico **avvisa entro sette giorni il sindaco** affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. **In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.***

3. **In caso di ulteriore inadempienza, ovvero dopo ammonizione, è stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione** (sono considerati inadempienti i genitori che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (**assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi**).
4. Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale **"Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo"**.

Nella speranza di aver fugato ogni dubbio sulla materia, si ribadisce che vige sempre l'obbligo di giustificare tempestivamente da parte delle famiglie le assenze delle alunne e degli alunni per la riammissione a scuola, e che la relativa dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, è passibile di verifica di veridicità da parte dell'Istituzione scolastica mediante la richiesta ai genitori/responsabili delle relative attestazioni/certificati e tramite la richiesta di monitoraggio ai Servizi Sociali del Comune di Residenza delle effettive condizioni socio - ambientali.

Quindi, **in caso di assenze superiori alla soglia, la scuola deve distinguere tra assenze giustificate e non giustificate**. Le assenze giustificate possono includere motivi di salute o altri impedimenti gravi, mentre quelle non giustificate aprono la via a ulteriori azioni.

Pertanto i coordinatori delle classi della Scuola Secondaria e i coordinatori di interclasse della Scuola Primaria effettueranno la verifica delle assenze degli alunni e, qualora vengano superati i 15 giorni di assenza ingiustificata nel corso dei tre mesi, invieranno comunicazione scritta al Dirigente scolastico, il quale, **una volta identificate le assenze ingiustificate**, invierà una comunicazione ufficiale al genitore o responsabile dell'alunno, seguendo gli standard degli atti amministrativi. In caso di mancata giustificazione, la scuola deve informare il Sindaco che, a sua volta, ammonirà il responsabile dell'alunno per non aver adempiuto all'obbligo di istruzione.

Si confida nella fattiva partecipazione di tutto il personale docente in una vigilanza sempre più attenta e responsabile sulle assenze dei minori.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Catena Lupo
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate)

